CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

1° aprile 2023 – 31 marzo 2027

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Federdistribuzione	Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

<table>
<tr><td>Mensilità aggiuntive</td><td colspan="11">Tredicesima Una mensilità da corrispondere il 24 dicembre
Quattordicesima Una mensilità da corrispondere entro il 1° luglio</td></tr>
<tr><td>Scatti di anzianità</td><td colspan="11">10 scatti triennali</td></tr>
<tr><td>Livello</td><td>Q</td><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td><td>VII</td><td>Op.Vendita 1° cat.</td><td>Op.Vendita 2° cat.</td></tr>
<tr><td>Importo</td><td>25,45 €</td><td>24,84 €</td><td>22,83 €</td><td>21,95 €</td><td>20,66 €</td><td>20,30 €</td><td>19,73 €</td><td>19,47 €</td><td>15,50 €</td><td>14,46 €</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Indennità</td><td colspan="2">Quadro</td><td colspan="9">260,76 € mensili</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Trasferta</td><td colspan="9">Rimborso spese di viaggio, trasporto bagaglio, spese postali.
Diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto con applicazione della riduzione di un terzo qualora non vi sia pernottamento fuori sede.
Per missioni superiori ad un mese è prevista una diaria ridotta del 10%</td></tr>
<tr><td colspan="9">• Operatori di vendita
Nel caso durante l’anno l’operatore non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, prevista una indennità per i giorni di mancato viaggio come di seguito indicato:
– indennità nella misura di 2/5 della diaria se residente nella stessa sede dell'azienda;
– riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda se residente in un luogo diverso.</td></tr>
<tr><td colspan="9">• Addetti al di trasporto e messa in opera di mobili:
70% della retribuzione giornaliera per il tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non è alla guida</td></tr>
<tr><td colspan="9">• Trasporto merci
Per servizio extraurbano indennità di trasferta come segue:
- 50% della quota giornaliera della retribuzione per assenze da 9 a 11 ore
- 80% della quota giornaliera della retribuzione per assenze da 11 a 16 ore
120% della quota giornaliera della per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore</td></tr>
<tr><td colspan="2">Di cassa</td><td colspan="9">5% della paga base conglobata</td></tr>
<tr><td colspan="2">Trasferimento</td><td colspan="9">• lavoratore che non sia capofamiglia
- rimborso spesa viaggio, trasporto del mobilio e del bagaglio, ed eventuale perdita di pigione
- una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea o un rimborso
• al lavoratore che sia capofamiglia:
- rimborso spese viaggio per sé e per le persone di famiglia, trasporto mobilio e bagaglio, ed eventuale perdita di pigione
- una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico</td></tr>
<tr><td colspan="2">Trasferimento Quadri</td><td colspan="9">Per un massimo di 12 mesi, rimborso dell'eventuale differenza del canone di locazione in caso di trasferimento che comporti un cambio di residenza</td></tr>
</table>

Maggiorazioni	**Tipologia**	**Incremento**
	Lavoro dalla 41° alla 48 ° ora settimanale	15%
	Lavoro eccedente alla 48 ora settimanale	20%
	Lavoro festivo e domenicale	30%
	Straordinario notturno (22:00 – 6:00)	50%
	Lavoro notturno	15%
	Lavoro supplementare (per i lavoratori part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale full-time)	35%
	Preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto	
	Tipologia	**Incremento**
	Domenicale	30%
	Straordinario festivo	30%
	Straordinario notturno (non in turni regolari di servizio)	50%
	Dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante autostradali	10%

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	- **168** (40 ore settimanali) - **182** (39 ore settimanali) - **195** (38 ore settimanali)
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	- **40 ore** - **39 ore** - **38 ore** - **45 ore** per dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti o lavoratori discontinui

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni**	
Permessi retribuiti	**Studenti e Diritto allo studio**	• 40 ore lavorative annue per la preparazione delle prove d'esame • 150 ore in un triennio al fine di permettere la frequenza di corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute
Riduzione orario	- 56 ore annue (aziende fino a 15 dipendenti) - 72 ore anno per dipendente (aziende oltre i 15 dipendenti)	
Flessibilità orario contrattuale	• Possibilità di superamento dell'orario contrattuale entro le 44 ore settimanali, per 16 settimane • A fronte della prestazione aggiuntiva, nel corso dell'anno l'azienda corrisponderà pari entità di ore di riduzione • Ai lavoratori interessati spetta la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario lavorativo	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività previste dalla legge e il Santo Patrono; • 4 novembre.
Ex festività	4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite

Assenza per malattia e infortunio			
Malattia	**Comporto**	Conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare	
	Trattamento economico	**Periodo**	**Integrazione c/azienda**
		Primi 3 giorni	100 %
		4° - 20° giorno	75 %
		Dal 21° giorno	100 %
Infortunio	**Comporto**	Conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare	
	Trattamento economico	**Periodo**	**Integrazione c/azienda**
		Primi 3 giorni	100 %
		4° - 20° giorno	75 %
		Dal 21° giorno	100 %

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione
	Paternità	10 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione (art. 27 bis, Dlgs 151/2001)
	Parentale	10 mesi (estendibili a 11) nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, Dlgs 151/2001)
	Matrimoniale	15 giorni
	Violenza di genere	- 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D. Lgs. 80/2015) - Possibili ulteriori 90 giorni indennizzati al 100% della retribuzione
Aspettative	**Tossicodipendenti**	Tempo necessario per terminare programmi terapeutici
	Adozione internazionale	30 giorni
	Malattia	120 giorni massimo al termine del periodo di comporto
	Infortunio	Al termine del periodo di comporto e per tutta la durata dell'infortunio

Periodo di prova				
Livello	Q e I	II e III	IV e V	VI e VII
Durata massima	6 mesi (di calendario)	60 giorni (lavoro effettivo)	60 giorni (lavoro effettivo)	45 giorni (lavoro effettivo)

Preavviso per licenziamento o dimissioni

Licenziamento

Anzianità	Liv.Q e I	Liv. II e III	Liv. IV e V	Liv.VI e VII
Fino a 5 anni	60 giorni	30 giorni	20 giorni	15 giorni
Da 5 a 10 anni	90 giorni	45 giorni	30 giorni	20 giorni
Oltre 10 anni	120 giorni	60 giorni	45 giorni	20 giorni

Dimissioni

Anzianità	Liv.Q e I	Liv. II e III	Liv. IV e V	Liv.VI e VII
Fino a 5 anni	45 giorni	20 giorni	15 giorni	10 giorni
Da 5 a 10 anni	60 giorni	30 giorni	20 giorni	15 giorni
Oltre 10 anni	90 giorni	45 giorni	30 giorni	15 giorni

Anzianità	1° e 2° Categoria Op. Vendita
Fino a 5 anni	30
Da 5 a 10 anni	45
Oltre 10 anni	60

Contratto a termine
Causali di assunzione con contratto a tempo determinato: saldi, fiere, festività natalizie e pasquali, riduzione impatto ambientale, terziario avanzato, digitalizzazione, nuove aperture, incremento temporaneo.

Contratto a termine di sostegno all'occupazione	
Durata	12 mesi per una sola volta con il medesimo soggetto
Formazione	16 ore previste
Retribuzione e inquadramento	• Per i primi 6 mesi di due livelli inferiori; • per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato e il conseguente trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti sei mesi della durata del contratto.
Previdenza complementare	Contribuzione c/azienda: 1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR, comprensivo di quota associativa di 22,00 €

Part-time		
Prestazione	**Fino a 30 dipendenti**	18 ore (orario ridotto rispetto a normale orario settimanale) 72 ore (orario ridotto rispetto a normale orario mensile) 600 ore (orario ridotto rispetto a normale orario annuale)
	Oltre 30 dipendenti	20 ore (orario ridotto rispetto a normale orario settimanale) 80 ore (orario ridotto rispetto a normale orario mensile) 668 ore (orario ridotto rispetto a normale orario annuale)
Part-time weekend	Per studenti, o lavoratori part-time presso altre aziende, giovani under 25, possibilità di part-time a 8 e 16 ore settimanali per sabato o domenica.	
Clausole elastiche	• Variazione della collocazione temporale della prestazione - Maggiorazione dell'1,5% per le ore in oggetto • Variazione in aumento della durata della prestazione - Limite massimo del 30% annuo; - Indennità annuale di 120,00 € (a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità sarà di 155 €), o in alternativa maggiorazione del 36,5% per le sole ore in oggetto.	

Welfare contrattuale			
Ente bilaterale	**Ebidim**		
	Contribuzione (per 14 mensilità)	**a carico lavoratore**	- 0,05 % della retribuzione
		a carico impresa	- 0,10 % della retribuzione
	L'azienda che omette il versamento della contribuzione deve erogare un E.D.R. non assorbibile pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità.		
Formazione	Fondo **For.Te.**		
Previdenza integrativa	Fondo **Fon.Te.**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR
		a carico impresa	- 1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR

Assistenza Sanitaria integrativa	**Fondo Est** (generalità dei lavoratori)		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 2,00 € mensili
		a carico impresa	- 10,00 € mensili
		una tantum	30,00 €
	Note	Dal 1° aprile 2025 il contributo a carico del datore di lavoro è incrementato di 3,00 € mensili.	
		L'azienda che omette il versamento della contribuzione deve erogare un E.D.R. non assorbibile pari a 16,00 € lordi per 14 mensilità	
	Cassa **QuAS** (Quadri)		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 56,00 € annui
		a carico impresa	- 370,00 € annui (390,00 € da gennaio 2026) - 285,90 € quota iscrizione a titolo di Una tantum